



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione 2 Componente 4
Investimento 4.4

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI AMMESSI
A FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DELLE
RISORSE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO 4.4
“INVESTIMENTI IN FOGNATURA E DEPURAZIONE”,
MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA”, COMPONENTE 4 “TUTELA DEL
TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA” DEL PNRR

ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 262 del 9
agosto 2023

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
ENERGETICA

LA REGIONE DEL VENETO

GLI ENTI DI GOVERNO D'AMBITO:
CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE
CONSIGLIO DI BACINO BRENTA
CONSIGLIO DI BACINO DOLOMITI BELLUNESI
CONSIGLIO DI BACINO POLESINE
CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE





- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;
- VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 settembre 2021, n. 228 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 11 novembre 2022, e, in particolare:
- l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
 - l'articolo 4, comma 3 che dispone che "*le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica*";
- VISTO** il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- VISTO** il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e, in particolare, l'articolo 4;
- VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR), la cui valutazione positiva è stata adottata dal Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione n. 10160, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- VISTA** la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023 che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
- VISTO** l'allegato riveduto alla citata decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, così come modificato dalla predetta decisione di esecuzione del Consiglio del 12 settembre 2023, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, la Missione 2 "*Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica*" – Componente 4 "*Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica*" – Investimento 4.4. "*Investimenti fognatura e depurazione*" che ha l'obiettivo di intraprendere investimenti che rendano più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne e, ove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in "fabbriche verdi" per consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali;





CONSIDERATO che il predetto allegato riveduto associa alla misura M2C4, Investimento 4.4 “*Investimenti in fognatura e depurazione*”, i seguenti target (obiettivi):

- a) il target M2C4-36, in scadenza al T4 2023: “*Notifica dell’aggiudicazione degli appalti per un totale di 600 000 000 EUR per interventi nel settore delle reti fognarie e della depurazione. Gli interventi devono: essere conformi ai requisiti pertinenti di cui all’allegato VI, nota 11, del regolamento (UE) 2021/241; rendere più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso il ricorso all’innovazione tecnologica; trasformare alcuni impianti di depurazione in “fabbriche verdi” che riutilizzino le acque reflue depurate a fini irrigui e industriali*”;
- b) il target M2C4-37, in scadenza al T2 2024: “*Ridurre di almeno 570 000 il numero di abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell’inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane*”;
- c) il target M2C4-38, in scadenza al T1 2026: “*Ridurre di almeno 2 570 000 il numero di abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell’inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane*”;
- d) la milestone M2C4-00-ITA-39, in scadenza al T2 2026: “*il 100% degli interventi finanziati siano dotati di certificati di collaudo e monitoraggio da parte degli organismi di esecuzione*”;

VISTA la nota prot. n. 0207597 del 18.12.23 della DG GEFIM, con la quale è stata comunicata l’avvenuta approvazione, da parte del Consiglio nella seduta ECOFIN dell’8 dicembre 2023 della nuova versione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con Decisione di Esecuzione (CID) attualmente in corso di pubblicazione ed è stato comunicato che, nelle more, sono state comunque integrate e aggiornate le “*Linee guida per i soggetti attuatori*”, nelle quali è stato riportato, all’interno di un box nel paragrafo 4.2.2.1 “*Criteri e prescrizioni in tema di ammissibilità*”, il requisito di ammissibilità specifico incluso nel Principio DNSH, con espresso riferimento all’inammissibilità dell’incenerimento dei fanghi;

VISTA la nota prot. n. 208868 del 20.12.2023 con la quale venivano inviate alle Regioni e Province autonome le “*Linee guida per i soggetti attuatori*”, versione 1.3 del 18 dicembre 2023;

CONSIDERATI, pertanto, i seguenti nuovi target (obiettivi) associati alla misura M2C4, Investimento 4.4, “*Investimenti in fognatura e depurazione*”:

- a) il target M2C4-36, in scadenza al T4 2023: “*Pubblicazione del decreto di ammissione con l’attribuzione (assegnazione) del finanziamento alle proposte progettuali. Gli interventi devono: rendere più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso l’innovazione tecnologica; trasformare, ove possibile, alcuni impianti di depurazione in “fabbriche verdi”, che riutilizzino le acque reflue depurate per scopi irrigui e industriali; si prevede che questa misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di mitigazione stabilite nel piano di recupero e resilienza in conformità con la Guida tecnica DNSH (2021/C58/01). In particolare, l’incenerimento dei fanghi non è ammissibile*;





- b) il target M2C4-37, in scadenza al T2 2025: *“Ridurre di almeno 500.000 unità il numero di abitanti equivalenti che risiedono in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio per l'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane”*.
- c) il target M2C4-38, in scadenza al T1 2026: *“Ridurre di almeno 2.250.000 unità il numero di abitanti equivalenti che risiedono in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio per l'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane”*.

CONSIDERATI i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*, poi aggiornata con la comunicazione della Commissione UE C/2023/111;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) – Carta della governance multilivello in Europa;

VISTO il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento





Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTE le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

VISTA la Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, "*Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate*";

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge, ai sensi del quale alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali attraverso proprie strutture interne;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*" e successive modifiche e integrazioni;





- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 che individua le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;
- VISTO** l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il quale prevede che *“laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;*
- VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- CONSIDERATO** che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 600.000.000,00 euro per *“Investimenti in fognatura e depurazione”*, nell'ambito dell'Investimento 4.4, Missione 2, Componente 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e indica (Tabella B) gli obiettivi e traguardi correlati all'Investimento medesimo;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;
- VISTO** il decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
- VISTO** il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;
- VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;





- VISTO** il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;
- VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”*;
- VISTO** l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- VISTA** la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- VISTO** il decreto del Ministro per la disabilità 9 febbraio 2022, recante la *“Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;
- VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”* e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante *“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modifiche e integrazione;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** l’articolo 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che *“[le] stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne”*;
- VISTA** la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti*





PNRR”;

VISTA la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25, del Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*”;

VISTA la circolare RGS-MEF, del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto “*Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target*”;

VISTA la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)*”;

VISTA la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*”;

VISTA la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative*”;

VISTA la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;

VISTA la circolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC*”;

VISTA la circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*”;

VISTA la circolare del 4 luglio 2022, n. 28, del Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative*”;

VISTA la circolare del 26 luglio 2022, n. 29, del Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Modalità di erogazione delle*



3720662d





risorse PNRR”;

VISTA la circolare del 11 agosto 2022 n. 30, del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 settembre 2022, n. 31, recante “*Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 ottobre 2022, n. 33, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, recante “*Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 9 novembre 2022, n. 37, recante “*Procedura “semplificata” di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, recante “*Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 marzo 2023, n. 10, recante “*Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 22 marzo 2023, n. 11, recante “*Registro integrato dei controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 aprile 2023, n. 16, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori – Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 27 aprile 2023, n. 19, recante “*Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 luglio 2023, n. 25, recante “*Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU*”;

VISTA la circolare RGS-MEF dell'8 agosto 2023, n. 26, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta “Richiesta di pagamento” alla CE*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 15 settembre 2023, n. 27, recante “*Integrazione delle Linee*





Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;

VISTA la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Capo dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, recante “PNRR – *Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure*”;

VISTA la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Capo dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, recante “PNRR - *Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti*”;

VISTA la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Capo dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, recante “PNRR – *Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano*”;

VISTE le Linee guida per i Soggetti attuatori allegate al “*Sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza*” (di seguito *SiGeCo*), adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR presso il MASE e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 62370 del 19.04.23 con la quale veniva inviata alle Regioni e Province autonome la Linea Guida “*Istruzioni e format per i soggetti attuatori e i soggetti realizzatori*”;

VISTA la nota prot. n. 130482 del 8 agosto 2023 con la quale veniva inviata alle Regioni e Province autonome la Linea Guida “*Istruzioni e trasmissione format per i soggetti attuatori e i soggetti attuatori esterni della Misura PNRR M2C4 I 4.4*” versione 1.1. del 2 agosto 2023;

CONSIDERATO che gli interventi finanziati dall'Investimento 4.4 dovranno, tra l'altro: rendere più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso il ricorso all'innovazione tecnologica; trasformare, ove possibile, alcuni impianti di depurazione in “fabbriche verdi” che riutilizzino le acque reflue depurate a fini irrigui e industriali; contribuire a ridurre il numero di agglomerati con reti fognarie e sistemi di depurazione inadeguati; non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di mitigazione stabilite nel Piano di recupero e resilienza in conformità con la Guida tecnica DNSH (2021/C85/01). In particolare, non è ammissibile l'incenerimento dei fanghi;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante, tra l'altro, le disposizioni comunitarie applicabili al Fondo di Coesione. Tra queste si richiama, in particolare, quanto stabilito all'articolo 15 e all'allegato IV per le condizioni abilitanti definite come “una condizione preliminare per l'attuazione efficace ed efficiente degli obiettivi specifici”;





- CONSIDERATO** che per le acque reflue urbane la condizione abilitante 2.5 *“Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue”* e, nello specifico, il criterio n. 3, di adempimento della condizione medesima, individua gli investimenti necessari al rinnovo delle infrastrutture esistenti per le acque reflue;
- VISTA** la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- VISTA** la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
- VISTO** il contenzioso comunitario in materia di acque reflue urbane e, in particolare, la Causa C 251/17, la Causa C 515/23, la Causa C 668/19 e il Parere motivato 2017/2181;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale e, in particolare, la parte Terza *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”*;
- VISTO** il decreto del Ministero della transizione ecologica 17 maggio 2022 n. 191, recante *“Approvazione dei criteri di riparto delle risorse destinate dall’Investimento 4.4 – Investimenti fognatura e depurazione, Missione 2, Componente 4 del PNRR, nonché i criteri di ammissibilità delle proposte”*;
- VISTO** l’allegato 1 del sopra citato decreto ministeriale che definisce, tra l’altro, il riparto delle risorse, i criteri di ammissibilità delle proposte e la scheda progettuale;
- CONSIDERATA** la raccomandazione formulata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nell’ambito del parere favorevole espresso in data 28/04/2022, ovvero che i fondi, al fine di accelerare al massimo le procedure, non transitino nei bilanci regionali ma vengano direttamente assegnati agli EGATO;
- VISTI** i decreti del Ministro della transizione ecologica 25 luglio, n. 295, e 26 settembre 2022, n. 351, con i quali il termine temporale per il caricamento delle proposte progettuali, inizialmente fissato al 23 agosto u.s., è stato prorogato al 30 settembre 2022 e, successivamente, al 30 ottobre 2022, con apertura della piattaforma dedicata fino alle ore 12.00 del 31 ottobre 2022;
- VISTO** il decreto del Direttore generale Uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del MASE 13 dicembre 2022, n. 398, con il quale veniva effettuata la costituzione del Gruppo istruttorio per verificare la corretta compilazione delle proposte progettuali, caricate dalle Regioni e dalle Province autonome sulla piattaforma dedicata, e congruità delle stesse con i criteri di ammissibilità di cui al richiamato decreto del Ministro della transizione ecologica 17 maggio 2022, nonché veniva adottata la check-list di cui all’allegato A per la verifica dell’ammissibilità delle proposte progettuali oggetto di finanziamento nell’ambito della misura M2C4, investimento 4.4, del PNRR, in merito a completezza e correttezza dell’istanza e congruità dell’istanza con i criteri di ammissibilità;
- VISTA** la nota prot. MASE n. 99636 del 19.06.23 con la quale venivano comunicati gli esiti degli accertamenti istruttori condotti sulle proposte progettuali dal gruppo istruttorio, costituito ai





- sensi dell'articolo 1 del predetto decreto direttoriale MASE-DG USSRI;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 262 del 9 agosto 2023 che individua, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 17 maggio 2022 l'elenco delle proposte progettuali ammesse a finanziamento nell'ambito delle risorse relative all'Investimento 4.4. – “*Investimenti in fognatura e depurazione*”, Missione 2, Componente 4 del PNRR, e relativi allegati;
- VISTA** la nota prot. MEF - UCB n. 12649 del 29.08.23 con la quale è stato comunicato l'esito positivo del controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 123 del 30.06.2011 e all'art. 33, comma 4, del D.L. n. 91 del 24.06.2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014, e la registrazione del D.M. n. 262 del 9 agosto 2023 in data 29.08.23;
- VISTA** la nota prot. n. 0170199 del 23.10.2023 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del MASE, con la quale, facendo seguito alla nota prot. 0000002 UDCM del 10 maggio 2022 e alla circolare n. 62671 del 19 maggio 2022, è stata espressa la positiva valutazione sullo schema del presente accordo circa la coerenza programmatica e la conformità normativa al PNRR, ivi comprese le prescrizioni di carattere ambientale, che afferiscono all'inserimento all'interno delle procedure attuative dei richiami prescrittivi al principio del “non arrecare danno significativo” (DNSH) per come disposto dalla Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33. E' stata inoltre confermata la disponibilità finanziaria delle risorse, in base a quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii;
- VISTA** la nota prot. n. 0188403 del 20-11-2023 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del MASE, con la quale è stato comunicato che non sussistono motivi ostativi all'adozione degli atti di ammissione a finanziamento dei progetti valutati ammissibili, come riportati nell'elenco di cui al Decreto Ministeriale del MASE n. 262 del 09.08.2023, all'esito della valutazione svolta circa l'assenza di conflitti di interesse e doppio finanziamento, in base alla procedura prevista dalla circolare DiPNRR n. prot. 62711 del 19 maggio 2022;
- VISTA** la segnalazione, effettuata nella medesima nota, della necessità di acquisire preliminarmente alla sottoscrizione degli Accordi di Programma, ulteriori elementi informativi in merito ad alcune delle progettualità presentate in relazione, al seppur solo potenziale, rischio di doppio finanziamento;
- CONSIDERATO** l'esito negativo delle verifiche effettuate in relazione alla sussistenza di detta circostanza;
- VISTA** la nota prot. ingresso n. 80808 del 18.05.2023 con la quale la Regione del Veneto, al fine di non superare le risorse finanziarie ad essa assegnate con DM 191/2022, con riferimento all'intervento DEP440000289 trasmetteva la dichiarazione in tal senso rilasciata dal rappresentante legale del proponente Consiglio di Bacino “Veneto Orientale”, in cui si specificava che “*qualora venisse finanziato da fondi PNRR per un importo pari a €*





5.269.588,00, la rimanente somma di € 3.830.412,00 potrà essere finanziata dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato; in conformità all'aggiornamento Quadriennale 2022-2023 delle opere della società A.T.S. s.p.a. approvato con deliberazione dell'assemblea del C.d.B. Veneto Orientale n. 10 del 4/11/2022”.

CONSIDERATO che il presente accordo è approvato dai soggetti sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti;

CONSIDERATO che i soggetti attuatori esterni, come definiti alla lettera e), dell'articolo 2, del D.M. n. 262 del 9 agosto 2023, sono individuati nell'allegato tecnico del presente accordo;



**TUTTO CIÒ PREMESSO**

tra

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,

la Regione del Veneto,

i Soggetti attuatori:

Consiglio di Bacino Bacchiglione,
Consiglio di Bacino Brenta,
Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi,
Consiglio di Bacino Polesine,
Consiglio di Bacino Valle del Chiampo,
Consiglio di Bacino Veneto Orientale,
Consiglio di Bacino Veronese,

(di seguito le Parti)

convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA**per la realizzazione dei progetti di depurazione approvati nella Regione Veneto****(misura M2C4, Investimento 4.4, del PNRR)****Articolo 1****(Premesse e allegati)**

1. Le premesse, gli allegati tecnici e le autodichiarazioni dei Soggetti attuatori, formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.
2. Gli allegati tecnici contengono almeno:
 - a) la scheda intervento;
 - b) il CUP;
 - c) i dati anagrafici e identificativi dei soggetti attuatori e dei soggetti attuatori esterni;
 - d) l'indicazione del referente di intervento e dei dati anagrafici e identificativi dello stesso;
 - e) il cronoprogramma, procedurale e di spesa, delle azioni;
 - f) gli obiettivi intermedi da conseguire per il monitoraggio del corretto avanzamento dell'esecuzione d progetto oggetto del presente Accordo e più in generale della misura M2C4 Investimento 4.4 del PNRR;
 - g) la durata e i termini di realizzazione dei progetti in conformità ai target EU M2C4-36, EU M2C4-37, EU M2C4-38 del PNRR e alle relative scadenze.





Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. Il presente accordo configura e coordina gli obblighi di ciascun soggetto aderente, i tempi, le modalità, i finanziamenti, e comunque quanto occorra per la completa definizione o realizzazione dei progetti approvati con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 262 del 9 agosto 2023.
2. I progetti oggetto del presente Accordo sono quelli relativi alla Regione del Veneto, come individuati nell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza n. 262 del 9 agosto 2023 e riportati negli allegati tecnici al presente decreto.
3. Ai Soggetti attuatori sono assegnate le risorse individuate, per ciascun progetto relativo alla Regione del Veneto, nell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 262 del 9 agosto 2023.
4. La Regione assicura la priorità attuativa ai progetti finanziati con il presente Accordo.
5. I progetti di cui al presente Accordo sono avviati e portati a termine secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma illustrato negli allegati tecnici.

Articolo 3 (Compiti in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tramite i competenti Dipartimenti e Direzioni Generali, si obbliga a:
 - a) erogare ai Soggetti attuatori le risorse approvate con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 262 del 9 agosto 2023, secondo il riparto previsto dall'allegato 1 a tale decreto;
 - b) assicurare la supervisione complessiva dell'Investimento PNRR oggetto del presente accordo ai fini del conseguimento dei target e milestone ad esso associati, esercitando tutti i poteri a tal fine previsti;
 - c) garantire che il soggetto attuatore riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti per l'attuazione degli interventi, in particolare le istruzioni relative al corretto svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e gestione finanziaria di pertinenza.

Articolo 4 (Compiti in capo alla Regione del Veneto)

1. La Regione del Veneto, in qualità di soggetto istituzionalmente preposto al presidio, al coordinamento e all'attuazione delle policy regionali in materia di governo del territorio, assicura la supervisione complessiva degli interventi di cui all'allegato tecnico rientranti nella propria competenza, presidiandone l'attuazione con riferimento agli indirizzi programmatici, agendo in qualità di facilitatore e stimolando i relativi processi attuativi anche al fine di garantire eventuali complementarità e sinergie con altre iniziative a titolarità regionale.





Articolo 5

(Compiti in capo al Soggetto attuatore)

1. Gli Enti di governo d'ambito territorialmente competenti sono individuati quali Soggetti attuatori dei progetti di competenza descritti nell'allegato tecnico al presente accordo.
2. Il Soggetto attuatore rappresenta il punto di contatto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed è responsabile della corretta esecuzione degli interventi di cui al comma
3. Nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Soggetto attuatore, nel rispetto delle pertinenti indicazioni operative contenute nelle *Linee guida per i Soggetti attuatori* richiamate in premessa, assicura il controllo, la rendicontazione, il monitoraggio degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali dei progetti di cui al comma 1, nonché degli indicatori comuni ed il conseguimento dei milestone e target associati all'Investimento 4.4, per la quota parte afferente ai medesimi progetti, comprovando anche il soddisfacimento delle ulteriori condizionalità derivanti dalla descrizione dell'Investimento di cui all'Annex CID e delle ulteriori specifiche di cui agli *Operational Arrangements*. Per lo svolgimento delle citate attività, il Soggetto attuatore si avvale del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito *ReGiS*).
4. Al fine di assicurare la coerenza programmatica e la conformità normativa al PNRR delle operazioni riconnesse ai progetti di cui è titolare il Soggetto attuatore si impegna altresì a:
 - a. assicurare il raccordo tempestivo con il Soggetto attuatore esterno, svolgendo nei suoi confronti le attività di presidio, indirizzo, coordinamento e supporto alla realizzazione operativa dei progetti di cui al comma 1 anche per il tramite del supporto della Regione del Veneto;
 - b. procedere alla verifica e alla validazione delle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione poste in essere dal Soggetto attuatore esterno;
 - c. garantire che il Soggetto attuatore esterno riceva tutte le informazioni e le istruzioni pertinenti per la realizzazione delle attività di pertinenza, in adempimento alle prescrizioni previste per il PNRR;
 - d. effettuare i pagamenti in favore del Soggetto attuatore esterno a fronte della presentazione dei pertinenti giustificativi di spesa;
 - e. garantire il rispetto del principio DNSH e la sua corretta applicazione nella predisposizione degli atti amministrativi connessi alle procedure di selezione e convenzionamento dei soggetti attuatori esterni, inserendo l'obbligo del rispetto dei criteri DNSH e prevedendo l'inammissibilità di spese non coerenti con tale principio, ovvero richiedendo ai soggetti attuatori esterni, in fase di rendicontazione delle spese, l'attestazione del rispetto del principio in questione e prevedendo l'obbligo di presentazione della documentazione atta a consentire la verifica del rispetto delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nella Guida Operativa DNSH di cui alla circolare MEF-RGS 13 ottobre 2022 n. 33 con riferimento alle schede tecniche nn. 3, 5, e 24;
 - f. garantire che la predisposizione degli atti di convenzionamento del Soggetto attuatore esterno e degli ulteriori provvedimenti amministrativi connessi all'attuazione dei progetti avvenga in coerenza con le pertinenti indicazioni di cui alla linea-guida denominata "*Istruzioni e*





trasmissione format per i soggetti attuatori e i soggetti attuatori esterni della Misura PNRR M2C4 I 4.4", versione 1.1. del 2 agosto 2023;

- g. rispettare quanto previsto al paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera y), dell'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica, n. 191 del 17 maggio 2022.

Articolo 6

(Compiti dei soggetti attuatori esterni)

1. Per la realizzazione operativa degli interventi, il Soggetto attuatore si avvale del Soggetto attuatore esterno.
2. L'atto negoziale che regola i rapporti tra il Soggetto attuatore e il Soggetto attuatore esterno prevede che quest'ultimo sia sottoposto ai seguenti obblighi:
 - a) avviare e svolgere le attività progettuali secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma di cui all'allegato tecnico, sottoponendo al Soggetto attuatore le eventuali variazioni delle stesse. Sono altresì incluse nelle attività progettuali le attività di collaudo e di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i servizi e le forniture acquisite dal Soggetto attuatore;
 - b) adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative alle operazioni riconnesse con l'attuazione del progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - c) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - d) fornire al Soggetto attuatore il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 avvalendosi dell'Allegato 1 allo strumento denominato "*Istruzioni e trasmissione format per i soggetti attuatori e i soggetti attuatori esterni della Misura PNRR M2C4 I 4.4"* versione 1.1. del 2 agosto 2023;
 - e) assicurare che l'emissione delle fatture avvenga in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell'art. 1, co. 629 della L. n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA;
 - f) adempiere, ove pertinente, agli obblighi previsti dall'articolo 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii. in materia di imprenditoria giovanile, inclusione lavorativa di persone disabili, gender equality e assunzione di giovani;
 - g) trasmettere i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle attività afferenti al progetto al Soggetto attuatore, al fine di consentirne la validazione, anche avvalendosi del format denominato *Relazione sullo stato di attuazione del progetto* (Allegato





- 2 alle linee-guida denominate “*Istruzioni e trasmissione format per i soggetti attuatori e i soggetti attuatori esterni della Misura PNRR M2C4 I 4.4*”, versione 1.1. del 2 agosto 2023);
- h) effettuare il “controllo gestionale interno”, che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie, al fine per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Soggetto attuatore;
 - i) rendicontare le spese sostenute o i costi esposti maturati e presentare la rendicontazione degli indicatori comuni e del conseguimento dei target associati all’Investimento 4.4, per la quota parte di competenza, unitamente ai dati giustificativi relativi al soddisfacimento delle condizionalità derivanti dalla descrizione dell’Investimento di cui all’Annex CID e delle ulteriori specifiche di cui agli *Operational Arrangements*;
 - j) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa riferita al progetto, relazionando al Soggetto attuatore;
 - k) conservare su supporti informatici adeguati la documentazione giustificativa correlata alle attività progettuali per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - per il rispetto di quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Soggetto attuatore; il Soggetto attuatore esterno si impegna altresì a fornire la documentazione di cui al precedente periodo a supporto di eventuali richieste che dovessero pervenire al Soggetto attuatore dal Ministero, dall’Ispettorato generale per il PNRR, dall’Organismo di Audit, dalla Commissione europea, dall’OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e dalle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
 - l) rispettare l’obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alle attività afferenti alla realizzazione del progetto;
 - m) assicurare il rispetto della normativa vigente di riferimento e garantire la raccolta dei dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 avvalendosi del format di cui all’Allegato 1 allo strumento denominato “*Istruzioni e trasmissione format per i soggetti attuatori e i soggetti attuatori esterni della Misura PNRR M2C4 I 4.4*” versione 1.1. del 2 agosto 2023, compresa quella dei soggetti individuati in caso di ricorso a procedure di appalto;
 - n) assicurare che la realizzazione delle attività afferenti alla realizzazione del progetto sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 come meglio specificato dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022 e dalle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta circolare: nn. 3, 5, e 24;





- o) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- p) adempiere al rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che le attività sono finanziate nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “*finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU*” e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- q) garantire al Soggetto attuatore una tempestiva diretta informazione sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo ove venuta a conoscenza che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, di doppio finanziamento, e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dallo stesso Soggetto attuatore, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- r) rispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Soggetto attuatore;
- s) adempiere alle ulteriori e specifiche disposizioni operative PNRR, per quanto di pertinenza, volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee e con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii.;
- t) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Soggetto attuatore, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco;
- u) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza.

Articolo 7

(Obblighi e responsabilità delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informate le altre Parti sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, e in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le Parti si obbligano a eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità e i termini indicati nel presente atto e





nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del PNRR adottato dal MASE per l'attuazione delle misure di competenza e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR.

Articolo 8 **(Spese ammissibili)**

1. Sono ammissibili le spese essenziali per la realizzazione dei progetti, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro della transizione ecologica 17 maggio 2022 n. 191 e dal relativo Allegato 1, individuati nell'allegato tecnico del presente accordo, nel rispetto della normativa nazionale ed eurounitaria, della vigente disciplina in materia di contratti pubblici e di quanto ritenuto ammissibile dal decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 2018, rendicontate entro il 30 settembre 2026.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) lavori e servizi, inclusi i servizi di progettazione, a misura e a corpo (compresi gli oneri per la sicurezza);
 - b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
 - i. lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto;
 - ii. allacciamenti ai pubblici servizi;
 - c) imprevisti, ai sensi e nel rispetto della normativa vigente;
 - d) acquisizione aree ed indennizzi nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile dell'intervento;
 - e) accantonamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - f) IVA ed eventuali altre imposte. Si precisa che l'IVA è una spesa ammissibile solo se effettivamente sostenuta dal soggetto attuatore, o soggetto attuatore esterno, e non recuperabile;
 - g) spese per oneri di gestione dei rifiuti;
 - h) altri costi:
 - i. rilievi, accertamenti e indagini;
 - ii. spese per funzioni tecniche;

Per il personale dedicato alle attività di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono ammissibili le spese a valere sull'importo dell'intervento ammesso a finanziamento, nei limiti indicati dal predetto decreto legislativo con riferimento all'importo previsto per lavori, servizi e forniture poste a base di gara;
 - iii. spese sostenute dai Soggetti attuatori esterni per consulenze specialistiche nella misura massima del 4% dell'importo di ciascun progetto ammesso a finanziamento;

Le attività svolte di consulenza, in linea con quanto previsto dalla Circolare RGS del 18 gennaio 2022, n. 4 devono essere essenziali per la realizzazione dell'intervento ossia





costituire attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR e al raggiungimento dei risultati collegati. Non sono quindi ricomprese in tali attività quelle di supporto ordinario (non specialistico) e/o continuativo quale ad esempio i servizi di assistenza/segreteria amministrativa e assistenza fiscale né di rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR.

- iv. spese istruttorie per conseguimento di pareri, autorizzazioni e certificazioni;
 - v. spese per commissioni giudicatrici;
 - vi. spese per pubblicità solo se effettivamente sostenute;
 - vii. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche se previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Rientrano negli altri costi anche le spese relative alle attività affidate a società in house, ai sensi e per gli effetti del comma 1-bis, dell'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Non sono ammesse:
- a) le spese di monitoraggio successive alla conclusione dell'intervento;
 - b) le spese per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature, usati;
 - c) le spese di gestione, funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo degli interventi realizzati;
 - d) le spese per le attività di rappresentanza;
 - e) le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
 - f) le spese pagate con modalità che non consentono la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 9

(Monitoraggio e rendicontazione delle spese)

1. I soggetti attuatori, a esito dell'espletamento delle azioni di verifica e di validazione dei dati trasmessi dai soggetti attuatori esterni e in base alle procedure definite nelle *Linee guida per i soggetti attuatori*, devono registrare i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei progetti nel sistema informativo ReGiS, caricando la documentazione inerente il conseguimento dei milestone e target e comprovante il soddisfacimento delle ulteriori condizionalità associate all'Investimento 4.4 di cui all'Annex CID e delle ulteriori specifiche di cui agli *Operational Arrangements*. I Soggetti attuatori e i Soggetti attuatori esterni, ciascuno per quanto di pertinenza, conservano la documentazione amministrativa e contabile relativa agli interventi PNRR oggetto del presente Accordo al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di gestione e controllo adottato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza, nonché dagli ulteriori documenti di indirizzo e linee guida afferenti alla realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.
2. I Soggetti attuatori, pertanto, dovranno inoltrare periodicamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base delle indicazioni da questo fornite, tramite il sistema informativo ReGiS, la rendicontazione delle spese che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione





amministrativa ordinaria, unitamente alle ulteriori verifiche previste nelle *Linee guida per i soggetti attuatori*, e in coerenza con le procedure definite dal Sistema di gestione e controllo e dagli ulteriori documenti di indirizzo e linee guida afferenti alla realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.

Articolo 10

(Copertura finanziaria degli Interventi e modalità di erogazione)

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi sono riportate, come da Allegato 1 al D.M. n. 262 del 9 agosto 2023, nell'allegato tecnico al presente accordo.
2. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, successivamente alla registrazione del presente accordo da parte della Corte dei Conti, su richiesta del Soggetto attuatore, procede ad erogare sul Conto di Tesoreria Unica del Soggetto attuatore:
 - a) una quota di anticipazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, fino al massimo del 30% dell'importo complessivo di cui ai rispettivi progetti di pertinenza, per come indicati dall'allegato 1 del D.M. n. 262 del 9 agosto 2023, su richiesta del Soggetto attuatore da effettuarsi tramite il format reso disponibile dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e allegato alle Linee guida per i Soggetti attuatori;
 - b) una o più quote a ciascun soggetto attuatore, fino al 90% dell'importo di cui ai rispettivi progetti di pertinenza (compresa l'anticipazione), per come indicati dall'allegato 1 del D.M. n. 262 del 9 agosto 2023, sulla base delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori esterni - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi – a seguito della relativa verifica e validazione da parte del soggetto attuatore e presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di apposite domande di rimborso sul sistema ReGiS, corredate dal rendiconto delle spese sostenute e dall'attestazione (anche a mezzo specifico flag del sistema informativo) di svolgimento delle ordinarie verifiche amministrativo-contabili e delle ulteriori verifiche previste dalle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in coerenza con le procedure definite dal Sistema di gestione e controllo del medesimo Ministero e dagli ulteriori documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano;
 - c) una quota a saldo, per ciascun Soggetto attuatore, pari al 10% dell'importo dei rispettivi interventi, sulla base della presentazione, sul sistema informativo ReGiS, della richiesta di rimborso finale da parte del Soggetto attuatore, attestante la conclusione degli interventi di pertinenza, nonché il raggiungimento del target per la quota parte di competenza di ciascun Soggetto attuatore esterno.
3. Ulteriori indicazioni inerenti al circuito finanziario sono definite in base alle specifiche e ulteriori disposizioni e circolari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica riferite alle misure PNRR.





4. Le Parti, durante l'esecuzione del presente accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le loro prestazioni non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante *“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”*.

Articolo 11

(Riduzioni o revoca del finanziamento)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione nazionale ed eurounitaria applicabile, il finanziamento oggetto del presente accordo è revocato in misura totale o parziale nei casi e per gli effetti previsti dall'articolo 9 del decreto del Ministro della transizione ecologica 17 maggio 2022 n. 191.
2. I finanziamenti sono revocati nel rispetto del giusto procedimento, previa formale contestazione.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede alla revoca del finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto destinatario delle risorse incorra in irregolarità essenziali non sanabili.
4. Nei casi di revoca il soggetto destinatario sarà tenuto alla restituzione degli importi percepiti, maggiorati degli interessi legali, ove ne ricorrano i presupposti, e non avrà diritto alle ulteriori quote residue ancora da erogare.
5. Nei casi di revoca di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Ministro della transizione ecologica 17 maggio 2022.

Articolo 12

(Azioni correttive)

1. Qualora gli obiettivi intermedi di ciascun intervento individuati nell'allegato tecnico al presente accordo non siano rispettati, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica chiede chiarimenti in ordine alle ragioni del mancato rispetto, assegnando un termine.
2. Ricevuti i chiarimenti di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assegna al Soggetto attuatore un termine per provvedere, ovvero, in alternativa, convoca apposita riunione per approfondire le ragioni del ritardo e per individuare congiuntamente le azioni correttive da adottare per il raggiungimento dell'obiettivo della misura M2C4, investimento 4.4, del PNRR le cui scadenze sono previste al T2 2025 e al T1 2026.

Articolo 13

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. I dati e le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa relativi all'esecuzione del presente accordo verranno trattati conformemente alla vigente normativa nazionale e sovranazionale.





2. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
3. Le Parti, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si impegnano (i) ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali” (di seguito anche “GDPR”), al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito anche “Codice Privacy”) nonché tutte le norme di legge in materia di protezione dei dati personali di volta in volta applicabili (ii) a condurre le operazioni di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.
4. Nell’ambito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente Accordo, qualora ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di affidare, in tutto o in parte, attività di trattamento di dati personali di propria titolarità da altro soggetto, le suddette Parti si impegnano a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a Responsabile del trattamento della parte affidataria, al fine di procedere a una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali così come previsto dall’articolo 28 del GDPR. La sottoscrizione di tale separato accordo, qualora sussistano le esigenze di cui sopra, è condizione necessaria e imprescindibile per l’affidamento di attività di trattamento di dati personali. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è custodito presso la sede di ciascun Titolare.
5. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, le informative generali sul trattamento dei dati personali adottate dai singoli Titolari sono pubblicate sui rispettivi siti istituzionali.
6. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente accordo.

Articolo 14 (Comunicazioni)

1. Ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni fra le Parti devono avvenire, salva diversa espressa previsione, per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005.
2. I rispettivi indirizzi di posta elettronica sono di seguito precisati.
 - a) per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica:
 - Dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo: GEFIM@pec.mite.gov.it
 - Dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico: COGESPRO@pec.mite.gov.it
 - Dipartimento sviluppo sostenibile - Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche: USSRI@pec.mite.gov.it





- b) per la Regione del Veneto: ambiente@pec.regione.veneto.it
- c) per gli enti di governo d'ambito:
- Consiglio di Bacino Bacchiglione: atobacchiglione@legalmail.it
 - Consiglio di Bacino Brenta: consigliobacinobrenta@legalmailpa.it
 - Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi: cdb.dolomiti.bl@pecveneto.it
 - Consiglio di Bacino Polesine: atopolesine@pec.it
 - Consiglio di Bacino Valle del Chiampo: ato.valchiampo.vi@pecveneto.it
 - Consiglio di Bacino Veneto Orientale: pec@aatovo.legalmail.it
 - Consiglio di Bacino Veronese: atovr@pec.atoveronese.it
3. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:
- a) per l'accordo: obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente da tutte le Parti;
 - b) per le comunicazioni in autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
 - c) per le comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

Articolo 15

(Durata e proroga)

1. Il presente accordo decorre dalla data di stipula fino al completamento fisico e finanziario dell'Investimento.

Articolo 16

(Rettifiche finanziarie)

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 e ss.mm.ii..
2. A tal fine il soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo), a restituire le somme indebitamente corrisposte.
3. Il soggetto attuatore e/o il soggetto attuatore esterno è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, tenuto conto di quanto stabilisce l'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021.





Articolo 17

(Disimpegno delle risorse)

1. L'eventuale disimpegno delle risorse assegnate con il DM n. 262 del 9 agosto 2023 previsto dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, e ss.mm.ii. comporta la riduzione o revoca delle risorse relative agli interventi che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti.

Articolo 18

(Controversie e foro competente)

1. Qualsiasi controversia in merito alla validità, efficacia e interpretazione del presente accordo è regolata dalla legge italiana ed è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 19

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori dalla data di stipula fino alla completa realizzazione e rendicontazione dei progetti secondo le relative scadenze previste (articolo 1, comma 2, lett. g) e articolo 7, comma 1, del presente accordo) e, comunque, entro il 31 dicembre 2026.
2. Qualora dall'attuazione dei progetti di cui all'allegato tecnico derivino eventuali maggiori spese rispetto a quelle previste, le stesse non sono a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia al D.M. n. 262 del 9 agosto 2023, alle norme nazionali e europolitane di riferimento, nonché alle circolari e/o linee guida adottate in materia.
4. Le Parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
5. Il presente atto si compone di 19 articoli ed è sottoscritto digitalmente.





Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche
Giuseppe Lo Presti

Regione del Veneto
Il Presidente o un suo delegato

Per quanto di rispettiva competenza

Soggetti attuatori:

Consiglio di Bacino Bacchiglione
Il Presidente

Consiglio di Bacino Brenta
Il Presidente

Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi
Il Presidente

Consiglio di Bacino Polesine
Il Presidente

Consiglio di Bacino Valle del Chiampo
Il Presidente

Consiglio di Bacino Veneto Orientale
Il Presidente

Consiglio di Bacino Veronese
Il Direttore





Il presente Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.

